

Città di Bollate



STATUTO COMUNALE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 18.05.2001

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.04.2016

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03. 2018

INDICE

<u>TITOLO I</u>	<u>PRINCIPI GENERALI</u>
CAPO I	Principi Generali
<u>TITOLO II</u>	<u>ORDINAMENTO DEL COMUNE</u>
CAPO I	Organi istituzionali
CAPO II	Consiglio
CAPO III	Il Sindaco
CAPO IV	La Giunta Comunale
<u>TITOLO III</u>	<u>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>
CAPO I	Organizzazione degli uffici
CAPO II	Ordinamento dei servizi pubblici
CAPO III	Finanza e contabilità'
<u>TITOLO IV</u>	<u>COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI ED ENTI</u>
<u>TITOLO V</u>	<u>PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO</u>
CAPO I	Partecipazione popolare
CAPO II	Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
<u>TITOLO VI</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ

1. Il Comune di Bollate è Ente locale democratico ed autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferiti dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità ed esercita tutte le funzioni necessarie alla cura del bene Comune e degli interessi sociali ed alla promozione dello sviluppo della comunità e del singolo cittadino e di chi svolge abituale attività lavorativa sul territorio non espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti.
2. Il Comune riconosce il nucleo familiare quale ambito privilegiato di educazione e crescita dell'individuo e determina, nel rispetto della normativa e delle competenze generali, opportune politiche economico-sociali di sostegno atte a favorire lo sviluppo ed a sostenere il ruolo sociale.
3. Il Comune, in considerazione della sua storia caratterizzata dai sentimenti di libertà, giustizia, pace, solidarietà e spirito d'iniziativa, determina modalità e criteri per la realizzazione del bene Comune, degli interessi sociali e degli scopi della comunità e per la tutela di valori sociali di cui la comunità è espressione, ispirandosi nella sua azione al principio di sussidiarietà inteso come coinvolgimento, coordinamento e controllo delle forme associative che possono contribuire all'attuazione ed alla gestione delle politiche dell'Ente, attraverso l'assegnazione di funzioni e di risorse per farvi fronte.
4. Il Comune favorisce la crescita della comunità mediante scambi culturali ed iniziative volte a rafforzare i rapporti di amicizia con comunità locali ed internazionali. Nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano il Comune definisce e stipula accordi di gemellaggio con altri Comuni esteri.
5. Appartengono alla comunità bollatese coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini nelle scelte per la tutela di interessi collettivi del bene Comune.
2. Valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione attraverso organismi di coordinamento e dialogo fra le associazioni.
3. Riconosce la significativa presenza della scuola, di ogni ordine e grado, sia pubblica che privata, nella sua funzione di educazione e promozione della cultura e dell'identità territoriale, garantendo la sua presenza in ogni progetto che riguardi la formazione della popolazione. Il Comune assicura il diritto allo studio nell'ambito delle sue funzioni e compatibilmente con le proprie risorse.
4. Titolari dell'azione di partecipazione sono i residenti nel Comune e coloro che vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa o di studio.
5. Il Comune assicura la pubblicità e l'informazione sulla propria attività.

6. Riconosce il ruolo del movimento cooperativo bollatese, purché mirato agli interessi dei cittadini e della comunità ed alla salvaguardia del territorio.
7. Riconosce il ruolo delle associazioni sia laiche che religiose fra cui gli oratori e le parrocchie, le cui azioni hanno da sempre caratterizzato le attività volte al raggiungimento del bene Comune e degli interessi collettivi.

3 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa comunale viene esercitata nel rispetto dei principi di responsabilità, imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia e delle norme statutarie.
2. Ogni procedimento amministrativo si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso e per ciascun procedimento deve essere individuato il nominativo del responsabile dello stesso.
3. I provvedimenti amministrativi del Comune devono essere motivati e assunti nel rispetto delle norme statutarie.
4. Il Comune garantisce al cittadino, ed a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nei modi stabiliti dal regolamento, l'informazione e la partecipazione al procedimento amministrativo che direttamente li riguarda. Dà altresì pubblicità ai provvedimenti adottati.
5. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali che definiscono gli obiettivi, i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
6. Ai responsabili di massimo livello compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
7. Nell'azione amministrativa il Comune provvede al governo del territorio secondo scelte autonomamente determinate.
8. Il Comune conferma la propria potestà in materia di funzioni sanitarie ed assistenziali. Le funzioni sanitarie vengono esercitate avvalendosi degli appositi organismi sanitari e valorizzando le strutture tecniche esistenti sul territorio. Il Comune riconosce l'Ospedale Caduti Bollatesi come patrimonio della comunità e lo considera suo interlocutore privilegiato allo scopo di favorire, con le strutture socio-sanitarie territoriali, il benessere psico-fisico e sociale dei cittadini.
9. Il Comune può agire giuridicamente nei confronti dello Stato e di qualsiasi Ente di rilevanza sovra comunale per tutelare gli interessi della comunità.

ART. 4 - SCOPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'azione del Comune è improntata al rispetto della dignità e della libertà di ogni persona, nel rispetto dei valori morali comunemente riconosciuti senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di orientamento sessuale, alla solidarietà sociale e all'uguaglianza tra i cittadini e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione purché mirata agli interessi della comunità.
2. Obiettivi dell'azione amministrativa del Comune sono il pieno sviluppo della personalità del cittadino nei suoi rapporti sociali, il soddisfacimento dei bisogni e l'ordinato ed equilibrato utilizzo delle risorse collettive, lo

sviluppo economico e sociale della comunità, la tutela della fauna, la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico. Particolare attenzione sarà rivolta alla salvaguardia delle identità culturali delle frazioni, favorendone nel contempo l'armonica e completa integrazione nella comunità locale ed alla tutela del territorio.

3. Il Comune riconosce la necessità di tutelare il Parco delle Groane, il complesso storico-monumentale del Castellazzo, la comunità insediata, come irrinunciabile patrimonio culturale, sociale ed ambientale della Città, favorendone l'uso pubblico.

4. Nell'ambito delle proprie competenze l'Amministrazione Comunale esercita i propri poteri al fine di superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive imparziali, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie.

5. Il Comune utilizza tutte le risorse della comunità locale per offrire idonee opportunità ai giovani, agli anziani e ai soggetti a rischio e svantaggiati, per favorirne la completa integrazione nel tessuto sociale e per rimuovere le cause che possono determinare fenomeni di emarginazione.

6. Il Comune afferma la propria vocazione europeista, finalizzando l'opera di autogoverno al raggiungimento di una nuova stagione di convivenza pacifica e di libera cooperazione fra popoli e Stati, valorizzando ogni attività di organizzazioni comunitarie che riconoscano i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà e delle autonomie.

ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Bollate è composto dall'associazione e dalla contiguità territoriale delle frazioni di Bollate, Cascina del Sole, Cassina Nuova, Ospiate e Castellazzo, rappresentanti nuclei urbani e rurali titolari di propria identità storica e culturale. Il Comune promuove il mantenimento ed il recupero di tali identità, mediante iniziative autonome e specifiche per la realizzazione degli interessi dei cittadini residenti in ogni nucleo di cui sopra, e per la presenza dei servizi ritenuti fondamentali per ciascuna frazione. Il territorio del Comune è individuato dal piano topografico di cui all'art. 9 della L. 24 dicembre 1954 n. 1228, così come rideterminato dopo la separazione della frazione di Baranzate eretta a Comune con delibera di Giunta Regionale n. 13 del 22.5.2004 e confina con i Comuni di: Baranzate, Garbagnate Milanese, Novate, Rho, Paderno Dugnano, Arese, Senago e Cormano.

2. Al Comune di Bollate è attribuito il titolo di "Città", concesso con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 Ottobre 1984 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 27 febbraio 1985.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui descrizioni ed uso sono disciplinati dal regolamento.

4. Lo stemma del Comune di Bollate è costituito da uno scudo sormontato dalla corona turrata di città.

Lo scudo è diviso orizzontalmente in due sezioni: nella parte superiore di colore argento è collocata una lettera B in rosso, nella parte inferiore sei bande rosso ed argento alternate partendo da sinistra.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti

sul territorio.

2. A tal fine ed in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove attività di informazione e di comunicazione da esplicarsi mediante una propria attività, realizzata con ogni mezzo idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso le strutture informatiche, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.

3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Città Metropolitana di Milano e con la Regione Lombardia.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne è il rappresentante ed attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale; la Giunta collabora con il Sindaco sia nell'amministrazione del Comune che nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

CAPO II

CONSIGLIO

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. La composizione e la durata in carica del Consiglio, la elezione dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge e, limitatamente alle cause di decadenza per assenza, dal presente Statuto.

ART. 9 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato ed in piena libertà di opinione e di voto.

2. E' Consigliere anziano il Consigliere non candidato a Sindaco che ha riportato la maggior cifra individuale e, a parità di voti, il maggiore di età. La cifra individuale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

3. Ogni Consigliere, quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune, ha diritto di presentare nelle materie di competenza consiliare, proposte di deliberazioni secondo le modalità di cui

al regolamento e di ottenere dagli uffici comunali, tutte le informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni, anche relativamente alle aziende speciali, istituzioni, società controllate e partecipate ed enti dipendenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali. Il diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali si deve considerare esteso anche agli atti istruttori.

4. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, proposte di mozioni ed emendamenti e ordini del giorno, alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno nei modi indicati dal regolamento.

5. I Consiglieri che non intervengono ad una seduta consiliare devono comunicare la propria assenza al Presidente del Consiglio Comunale.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, da presentare al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto, sono dichiarati decaduti, previo espletamento delle seguenti procedure: il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza, con le modalità indicate nel Regolamento del C.C. .

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

7. Il Consigliere Comunale è tenuto a rendere pubbliche, nei modi previsti dalle leggi e dal regolamento, le spese elettorali sostenute e l'obbligo di presentare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale annuale.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo con competenza limitata agli atti fondamentali definiti dall'art. 42 della Legge n. 267/2000.

2. Il Consiglio è un organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale sono attribuite risorse strumentali e finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale adotta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio Regolamento che, sulla base dei principi contenuti nel presente Statuto, disciplina le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, il funzionamento e le modalità di votazione, nonché il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute. Le modifiche al Regolamento sono adottate con la stessa maggioranza già indicata.

4. Il Consiglio Comunale:

- formula gli indirizzi di carattere generale, secondo il criterio della programmazione, per consentire l'efficace svolgimento delle funzioni del Comune;
- impegna l'azione politico - amministrativa del Sindaco attraverso direttive generali, ordini del giorno e mozioni;
- partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato, con le modalità stabilite al successivo art. 11.

ART.11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Presidente del Consiglio trasmette entro 5 giorni, copia del documento ai Capigruppo consiliari, che entro 15 giorni dal ricevimento, consegnano eventuali osservazioni e contributi al Presidente, il quale provvede ad inviarli immediatamente al Sindaco. Tutte le comunicazioni devono essere inoltrate via PEC, utilizzando gli indirizzi assegnati ai componenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al Sindaco delle osservazioni e dei contributi dei gruppi, esamina, senza espressione di voto, il programma, le deduzioni e le eventuali proposte integrative del Sindaco, con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso. Le linee d'indirizzo comunicate e discusse dal Consiglio, sono un atto di mero indirizzo politico, su cui non vanno apposti né pareri di regolarità tecnica, né pareri di regolarità contabile.
3. Il Sindaco, annualmente e contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al Consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
4. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, provvedere nel corso della durata del mandato ad adeguare e/o modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, dandone comunicazione al Consiglio.
5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale la relazione sulla realizzazione delle azioni e dei progetti di attuazione delle linee programmatiche.

ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari.
2. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi, il loro funzionamento ed individua i mezzi necessari per l'espletamento delle rispettive funzioni.
3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo con le modalità di convocazione e attribuzioni definite dal regolamento; ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso o indennità.
4. Le proposte di modifica dello Statuto Comunale, del Regolamento del Consiglio Comunale, del Regolamento delle Commissioni Consiliari sono di competenza della Commissione Affari Istituzionali che le porterà all'esame del Consiglio Comunale per la loro approvazione.
5. Modalità di costituzione e prerogative dei gruppi consiliari sono definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consultive permanenti composte da Consiglieri Comunali nominati secondo il criterio della proporzionalità, assicurando comunque la rappresentanza di ogni gruppo.
2. Le Commissioni esaminano preliminarmente tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, svolgono attività propositiva e preparatoria dei provvedimenti di competenza del

Consiglio Comunale e concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione dei piani e dei programmi comunali, sul funzionamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società controllate e partecipate e degli Enti dipendenti dal Comune.

In commissione vengono affrontate tutte le questioni tecniche ed esaminate tutte le richieste di chiarimenti tecnici, relative ai provvedimenti di competenza consiliare sottoposti all'esame della commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le modalità di nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento, non escludendo che la rappresentanza dei gruppi e l'assunzione dei relativi pareri avvenga secondo il meccanismo del voto ponderato.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto, di propria iniziativa o su richiesta delle Commissioni, ai lavori delle Commissioni medesime.

5. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di Enti, Aziende Speciali, Istituzioni e Società controllate e partecipate.

6. Le Commissioni possono sentire associazioni, Comitati, Enti o Istituzioni legalmente costituite, nel caso siano in discussione problemi o progetti che investono la loro specifica opera nel territorio.

7. I commissari possono farsi assistere da esperti esterni senza diritto di voto e senza oneri a carico del Comune. Gli esperti esterni devono trovarsi in posizione di assoluta terzietà rispetto agli argomenti trattati in Commissione.

8. Le Commissioni esprimono il loro parere, oltre che per gli atti di propria competenza, anche sulle questioni che la Giunta ed il Sindaco ritengano di sottoporre al loro esame nonché sugli accordi di programma di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/2000.

ART. 14 - COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni di controllo e garanzia attribuendone la presidenza alle minoranze rappresentate in Consiglio Comunale, nei modi stabiliti dal Regolamento.

Le Commissioni di controllo e garanzia hanno un oggetto ben definito, relativo alla verifica dell'attività deliberativa dell'amministrazione comunale e di problematiche presenti sul territorio comunale ritenute da approfondire, quando non correlate ad attività di indirizzo.

L'attività della Commissione deve avvenire entro termini precisi, in modo da redigere relazioni periodiche e conclusive sulla materia, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale fissa il giorno di convocazione del Consiglio e convoca i Consiglieri mediante avvisi inviati esclusivamente in via telematica all'indirizzo PEC fornito dal Comune di Bollate almeno 5 giorni prima. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima.

2. Gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno sono determinati dal Presidente del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio

Comunale.

3. Il Presidente deve riunire il Consiglio Comunale entro 20 gg. quando lo richieda il Sindaco o almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati. Il termine di 20 gg. decorre dalla data di presentazione delle richieste.

4. In casi d'urgenza, motivati espressamente dal Sindaco o dedotti dalla scadenza di termini stabiliti dalle leggi, il Presidente deve convocare il Consiglio Comunale nei tempi richiesti e nel rispetto delle disposizioni dei commi precedenti.

ART. 16 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Se alla prima convocazione non viene raggiunto il numero dei Consiglieri previsto dal 1° comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le adunanze sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

3. Il Regolamento stabilisce le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Regolamento individuerà i casi in cui il Sindaco va computato e le materie per le quali, in ogni caso, è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per l'approvazione delle deliberazioni, scomputando dal numero assegnato dei Consiglieri quelli ritenuti incompatibili al momento della votazione.

ART. 17 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi casi previsti dai rispettivi Regolamenti, e sono pubblicizzate con i mezzi meglio specificati nelle previsioni regolamentari, atti a raggiungere una capillare informazione della cittadinanza.

2. La comunicazione dei lavori e dell'attività del Consiglio può avvenire tramite stampa, apposito informatore comunale, convenzione con emittenti televisive o radiofoniche, sito internet comunale, nonché ogni altro strumento previsto dalle disposizioni regolamentari.

ART. 18 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Le sedute per la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio e la comunicazione dei componenti la Giunta Comunale sono convocate entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco neo eletto; le stesse devono svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione e sono presiedute dal Consigliere più anziano presente fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti, viene eletto in seno al Consiglio stesso con votazione segreta a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto

chi ha conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno espressione delle minoranze consiliari, a scrutinio segreto. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

ART - 19 REVOCA PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1. Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale o di uno dei Vice Presidenti. Nel caso in cui la proposta di revoca riguardi il Presidente del Consiglio Comunale, la stessa è presentata al Segretario Comunale che la trasmette subito ai due Vice Presidenti, comunicandone notizia all'interessato ed al Sindaco. Il Vice Presidente, delegato a sostituire il Presidente in caso di impedimento, è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Vice Presidente delegato. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio con le modalità previste dal comma secondo del precedente articolo. Nel caso in cui la proposta di revoca riguardi uno dei vice Presidenti, si osservano le procedure relative alla revoca del Presidente. La competenza a ricevere la proposta di revoca, a convocare il Consiglio ed a presiedere la seduta spetterà, in questo caso al Presidente del Consiglio Comunale. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del nuovo Vice Presidente del Consiglio con le modalità previste dal comma terzo art. 18 del presente Statuto.

ART. 20 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, composto dal Presidente del Consiglio Comunale e da n. 2 Vice Presidenti, di cui uno espressione delle minoranze consiliari. Il Presidente individua quello dei Vice Presidenti che lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza e delega le funzioni ai due Vice Presidenti con criteri perequativi.

2. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti dell'intero Ufficio di Presidenza. La proposta viene presentata al Segretario Comunale che la trasmette subito al Consigliere Anziano, dandone notizia all'interessato ed al Sindaco. Il Consigliere Anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere Anziano. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza con le modalità previste dai commi secondo e terzo dell'art. 18.

3. Le norme di funzionamento e le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza sono demandate al regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente coordina e dirige i lavori e l'attività del Consiglio Comunale e lo rappresenta nei confronti di terzi. Egli, inoltre, deve assicurare l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti per garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni del Consiglio Comunale all'insegna dell'imparzialità.
3. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta e di sciogliere l'adunanza a causa di incidenti o per altro legittimo motivo.
4. Nelle sedute consiliari il Presidente può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque impedisca il regolare svolgimento delle sedute.
5. Per la convocazione delle sedute consiliari, in caso di inerzia o impedimento del Presidente o dei Vice Presidenti, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano, come definito all'articolo 9 comma secondo.
6. Il Presidente ha l'obbligo di assicurare, attraverso i Capigruppo, un' adeguata informazione ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni relative all'attività comunale, con particolare riferimento agli atti da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, al loro sviluppo ed agli eventuali problemi insorti.
Le modalità con cui deve essere resa la suddetta informativa saranno stabilite dal Regolamento.
7. Il Presidente autorizza le missioni dei Consiglieri comunali che per ragioni di mandato si recano fuori dal territorio del Comune.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale insedia le Commissioni Consiliari, coordina la programmazione delle riunioni e vigila sul loro funzionamento.

ART. 22 - VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I Consiglieri votano a scrutinio palese, con le modalità indicate dal Regolamento. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto qualora il provvedimento abbia per oggetto apprezzamenti discrezionali su persone determinate.

ART. 23 – VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono svolte dal vice segretario.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni del Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale e adeguata motivazione.
3. Per ogni seduta con le modalità indicate dal Regolamento è garantita la registrazione integrale, su supporti video informatici della discussione e dell'esito della votazione, che costituisce documento amministrativo ai sensi del comma 1 art.22 Legge n. 241/1990.

ART. 24 - FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio Comunale è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a

nominare più rappresentanti presso il singolo Ente o per la costituzione di commissioni comunali, garantisce la presenza di componenti designati dalla minoranza consiliare nel rispetto della proporzione fra le forze di maggioranza e di minoranza rappresentate in Consiglio Comunale e nel numero indicato dal regolamento del Consiglio Comunale o dai regolamenti disciplinanti il funzionamento delle commissioni comunali.

2. I regolamenti determinano le procedure di nomina con voto limitato.

CAPO III **IL SINDACO**

ART. 25 - IL SINDACO

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione, ha la rappresentanza generale del Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione dei relativi atti.

2. Ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di sua competenza con delega a firmare tutti i relativi atti.

3. Il Sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse generale di tutti i cittadini bollatesi.

ART. 26 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco esercita le funzioni e competenze attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini .

3. In casi di emergenza, connessi al traffico e/o all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel proprio territorio, adottando i provvedimenti di cui al secondo comma.

4. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune secondo il principio della sussidiarietà.

5. Nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici comunali, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Convoca e presiede la Giunta stabilendone l'ordine del giorno. Propone l'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio Comunale da trasmettere, per competenza, al Presidente del Consiglio.

7. Partecipa o promuove conferenze per la realizzazione degli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

8. Informa tempestivamente il Consiglio Comunale su qualsiasi fatto di particolare rilevanza locale e sugli atti dell'Amministrazione assunti al riguardo.

9. Può formulare rilievi alle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio, nel termine massimo di cinque giorni dall'adozione dell'atto stesso.

10. Può avocare a sé atti rientranti nelle funzioni precedentemente delegate agli assessori per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

11. Nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo, il Sindaco:

a) sentita la Giunta deve presentare il proprio programma elettorale sotto forma di progetti ed attività di mandato che devono essere presentati al Consiglio Comunale nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e la cui attuazione è adeguata e verificata dallo stesso Consiglio tramite apposite deliberazioni da discutere anche in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. A fine mandato e comunque prima della pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, deve presentare al Consiglio Comunale una apposita relazione circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato;

b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune o dallo stesso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio, relazionando semestralmente sul loro operato al Consiglio stesso;

c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila il Segretario Comunale affinché, per la parte di rispettiva competenza, dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e ai provvedimenti di competenza;

e) promuove indagini e verifiche amministrative, anche con l'acquisizione di atti, sull'intera attività del Comune presso uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società controllate o partecipate appartenenti al Comune medesimo;

f) può avocare con provvedimento motivato un atto di competenza di un Responsabile di Servizio per assegnarlo ad altro Responsabile di Servizio o al Segretario Comunale;

g) provvede a far rispettare il presente Statuto;

h) provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale;

i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende speciali, istituzioni e società controllate e partecipate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

l) nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, nonché gli incarichi di direzione e di collaborazione previsti dall'art. 41 a tempo determinato, con l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari.

12. Adotta i provvedimenti attuativi degli atti fondamentali del Consiglio Comunale che necessitano di scelte ulteriori per quanto riguarda i fini e le priorità, nonché gli atti di amministrazione discrezionali a contenuto generale che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale, mediante provvedimenti di indirizzo indicanti lo scopo perseguito, i mezzi necessari, le modalità cui si debbono attenere gli organi gestionali.

13. Può convocare conferenze dei Responsabili di Servizio per conoscere l'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Comune, nonché per prendere iniziative al fine di realizzare un miglior coordinamento delle risorse e una migliore efficienza dei servizi.

14. Al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio e la nomina del difensore cui affidare l'assistenza legale, viene conferita al Sindaco con deliberazione di Giunta Comunale.

15. "Il Sindaco ha facoltà di incaricare i Consiglieri comunali per specifici compiti di collaborazione e per progetti determinati nel tempo.

L'incarico di consigliere delegato:

- non prevede la possibilità di adottare atti di gestione o di governo spettanti agli organi burocratici;
- si traduce nell'affidamento di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, ma siano limitati allo svolgimento di attività meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli Enti Locali, sia dei precetti statutari, trattandosi di competenza funzionale all'espletamento dell'attività di indirizzo e coordinamento;
- deve riguardare determinate materie e non si estende ad attività di un intero settore".

ART. 27 - ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

1. I Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi, nonché negli altri casi previsti dall' art. 78 del Dlgs. n. 267/2000.

2. Si astengono, pure, dall'assumere direttamente o indirettamente incarichi o consulenze oltre che dal prendere parte a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di opere del Comune o degli altri Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

3. L'obbligo di astenersi si estende al Segretario e ai dipendenti del Comune e delle Aziende comunali.

4. I componenti della Giunta con deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici debbono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

ART. 28 - NOMINA E DECADENZA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, votata per

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. In caso di dimissioni del Sindaco, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 29 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore al numero di sei.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e nel rispetto di condizioni di pari opportunità e di presenza di ambo i sessi.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento nel compimento di tutti gli atti attribuiti al Sindaco medesimo dalla legge e dallo Statuto con la sola eccezione degli atti relativi alla formazione della Giunta, la designazione dei rappresentanti del Comune, la nomina dei responsabili di uffici e servizi, salvo il caso in cui debba provvedere a sostituzioni obbligatorie.

5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART. 30 - ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. E' Assessore anziano il più anziano di età.

2. All'Assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

ART. 31 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) dimissioni

b) revoca

c) decadenza

d) altra causa prevista dalla legge.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco. In tutti i casi di cessazione, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale durante la prima seduta utile e comunque in una seduta di Consiglio da convocare non oltre i

30 giorni dall'atto che ha generato la cessazione. E' facoltà del Sindaco provvedere alla sostituzione del componente la Giunta incorso nella casistica di cui al comma 1 del presente articolo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la comunicazione della cessazione e comunque in osservanza di quanto disposto dall'art. 28 comma 1.

ART. 32 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, dandosi atto che in caso di parità di voti a favore e contrari alla deliberazione in discussione, prevale quello votato dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono intervenire i responsabili degli uffici e dei servizi, i revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, i professionisti incaricati ed i consulenti tecnici o legali. Essi non devono comunque essere presenti al momento delle votazioni.
3. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta, redigendone il relativo verbale, sottoscritto dal Sindaco o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.

ART. 33 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili di ufficio e di servizio; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

CAPO I **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

ART. 34 - NORME FONDAMENTALI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali risponde ai criteri costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Essa si ispira ai principi di trasparenza delle procedure, di professionalità e responsabilità del personale, per assicurare al meglio autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
2. L'efficienza dell'azione amministrativa è perseguita anche promuovendo il collegamento delle attività dei diversi uffici, l'impiego flessibile delle risorse, la formazione e l'aggiornamento del personale, il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, l'attribuzione di responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, nonché l'impiego di strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
3. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata dagli appositi regolamenti comunali.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione, per il conferimento della direzione e della responsabilità delle strutture organizzative, nonché i criteri per la gestione delle risorse umane e la gestione del rapporto di lavoro.

5. Le competenze di segretario comunale, vice segretario comunale ed eventuali incarichi esterni affidati ex art. 110 del d.lgs. 267 del 2000 e s.m.i., sono disciplinate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici.

CAPO II **ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

ART. 35 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

2. Nella scelta delle modalità di gestione terrà conto, oltre che dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, della necessità di raggiungere le dimensioni operative più adeguate anche attraverso l'integrazione gestionale di più servizi.

3. Le scelte delle modalità di gestione devono essere sufficientemente motivate. Il Comune può cedere a terzi le attività economiche già gestite direttamente nelle forme previste dalla legge, salvaguardando i diritti acquisiti dal personale addetto.

4. Il Comune deve essere periodicamente informato dell'andamento della gestione dei servizi pubblici, anche se gestiti da Enti con propria personalità giuridica, con le modalità stabilite nei rispettivi statuti aziendali, societari e regolamenti istitutivi.

5. Le disposizioni del presente Statuto in materia di diritto di accesso da parte dei cittadini agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale si applicano nei confronti degli atti e documenti delle aziende speciali, istituzioni e società controllate o partecipate.

ART. 36 - PIANO GENERALE DEI SERVIZI

1. L'Ente Pubblico esercita la propria funzione assumendo la politica di piano e la programmazione come metodo di intervento.

2. Il Comune formula il piano generale dei servizi pubblici. Esso deve indicare: l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire, il piano finanziario di investimento e di gestione, i modi e i tempi di attuazione, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

ART. 37 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1 - Il Comune può gestire pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere con una delle altre modalità previste dal presente comma;
- b) in affidamento a terzi mediante appalto o concessione, con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici;
- c) a mezzo di azienda speciale;

- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, fatta salva la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale;
- e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.

ART. 38 - SERVIZI PUBBLICI GESTITI MEDIANTE AZIENDA

1. Il Comune, per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale, si può avvalere di una o più aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
2. La deliberazione che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che, eventualmente, viene trasferito all'azienda medesima.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dagli statuti e regolamenti aziendali.
4. Lo Statuto delle aziende speciali è approvato dal Consiglio Comunale ed è da questo inviato ai competenti organi di controllo e deve ispirarsi, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione istitutiva dell'azienda speciale, al principio per cui le funzioni di indirizzo e controllo sono attribuite al Consiglio di Amministrazione dell'azienda mentre quelle di gestione sono attribuite al direttore. Le modifiche allo Statuto delle aziende speciali sono parimenti approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 39 - NOMINA, REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono: il Consiglio di Amministrazione anche nella veste di Amministratore Unico, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e con le modalità di cui all' art. 25 comma 11 lett. i) del presente Statuto, tra i cittadini che posseggono esperienze e professionalità adeguate alla gestione dei servizi cui l'azienda è preposta, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono essere nominati coloro che rivestono la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale e coloro che non posseggono i requisiti per essere eletti alle suddette cariche. Non possono essere nominati parenti fino al secondo grado di Sindaco ed Assessori in carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente svolgono le funzioni sino alla nomina dei loro successori, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dall' insediamento del Sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Consiglio può essere revocato prima della scadenza per motivi attinenti al carattere insoddisfacente della gestione e dei risultati, ovvero a causa della persistente violazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, su motivata decisione del Sindaco, che informerà il Consiglio, contestualmente alla comunicazione delle nomine dei nuovi amministratori.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l' autonoma decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda e anche dell'Amministratore Unico. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. Il Sindaco provvede alla sostituzione di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione venuti meno per

qualunque motivo, nei termini di cui al comma terzo del presente articolo.

6. Sono riservati all'approvazione del Consiglio Comunale, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'azienda:

- il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplini il rapporto tra Comune ed azienda speciale;
- il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
- il conto consuntivo.

Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.

7. La vigilanza sull'attività dell'azienda è esercitata dal Sindaco con la collaborazione della Giunta Comunale.

La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e direttive formulate dal Consiglio Comunale, nonché ai dati previsionali di bilancio. A tale scopo il Presidente ed il Direttore dell'azienda presentano a metà esercizio una relazione sull'andamento dell'azienda contenente in sintesi la situazione economico-finanziaria dell'azienda, gli obiettivi raggiunti e le eventuali cause di impedimento al raggiungimento degli obiettivi. Tale relazione deve essere tempestivamente comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

8. I rapporti delle commissioni consiliari con gli organi aziendali, ivi compreso l'organo di revisione, sono regolati, oltre che dall'art. 13 del presente Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 40 - SERVIZI PUBBLICI GESTITI A MEZZO DI ISTITUZIONE

1. Il Comune, per la gestione di servizi sociali, ivi compresi quelli educativi e culturali, si può avvalere di una o più istituzioni.

2. I servizi gestiti a mezzo di istituzione, che non devono avere rilevanza imprenditoriale, vengono individuati con deliberazione consiliare, che deve esplicitare i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo istituzione. La deliberazione specifica, altresì, l'ambito di attività dell'istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnatele, nel rispetto del presente Statuto e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina le competenze del consiglio di amministrazione e del Direttore, nel rispetto del principio generale di separazione tra poteri di indirizzo e controllo, attribuiti al Consiglio di Amministrazione e di gestione attribuiti al Direttore. Determina altresì le modalità di gestione contabile dell'istituzione.

5. Sono riservati all'approvazione del Consiglio Comunale, su conforme deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione:

- il piano programma annuale di attività;
- la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale;
- il bilancio di previsione annuale e le sue variazioni;

- il conto consuntivo;
- le proposte relative alle tariffe del servizio;
- le proposte di modifica al regolamento dell'istituzione.

Almeno una volta all'anno, viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l'illustrazione dell'attività svolta dall'istituzione.

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI GESTITI A MEZZO SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali in osservanza alle norme di legge di volta in volta vigenti.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale. La relativa deliberazione deve contenere le considerazioni riferite alla natura del servizio che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Deve essere garantita la rappresentanza del Comune negli organi di amministrazione della società con le modalità previste dall' art. 25 comma 11 lett.i).
3. I soggetti che rappresentano il Comune all'interno degli organi di amministrazione della società devono possedere specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, devono tenere in primaria considerazione gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 42 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
3. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
4. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendono effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

ART. 43 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opera, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di

intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

CAPO III **FINANZA E CONTABILITÀ**

ART. 44 - FINANZA E CONTABILITÀ

1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Nell'ambito del proprio Statuto e Regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune gode di autonomia impositiva e finanziaria, stabilendo le modalità di azione e di intervento volte al reperimento di risorse finanziarie per la gestione dei servizi e per la realizzazione di opere che determinano utilità particolare e differenziata a singoli, gruppi o categorie predeterminate.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni anche in relazione ai costi dei servizi determinati con riferimento ai parametri di efficienza ed economicità.

ART. 45 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, le funzioni e le responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Il regolamento disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio stesso.

2. L'organo di revisione contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione e può partecipare alle sedute di Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

ART. 46 - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSIGLIO ED IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Gli organi elettivi possono richiedere pareri al Collegio dei Revisori per la adozione di atti aventi rilevanza economica-finanziaria.
2. Il Collegio dei Revisori informa gli organi elettivi sulla gestione finanziaria al fine di evidenziare la coerenza di tale gestione con il bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica.
3. Il Collegio dei Revisori nell'espressione del parere sugli schemi di variazione del bilancio aventi ad oggetto interventi del personale, dovrà soffermarsi sull'eventuale incremento della spesa per il personale determinato da variazioni della dotazione organica adottate dalla Giunta Comunale successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 47 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita ai centri di costo ricompresi in centri di responsabilità, ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.
2. Tale controllo si basa sull'adozione del sistema di pianificazione e controllo, fondato sulla contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sotto classificazione ed evidenziazioni interne, impiegando procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'Ente.
3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione.

ART. 48 - PATRIMONIO E TESORERIA

1. Il patrimonio comunale ed il servizio di Tesoreria sono disciplinati dalla legge, e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

TITOLO IV **COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI ED ENTI**

ART. 49 –UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI

1. Il Comune allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, sentita la popolazione, mediante gli strumenti referendari previsti dall'art. 68 del presente Statuto, può partecipare ad una Unione di Comuni contermini, la cui partecipazione sia approvata dal Consiglio Comunale con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La durata ed il recesso dall'Unione dovranno essere normate nell'atto costitutivo dell'Unione stessa.

2. In caso di fusione del Comune di Bollate con altri Comuni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 267/2000 il territorio comunale si doterà di un Municipio retto da un organo monocratico e da uno collegiale, eletti a suffragio universale diretto. L'Amministrazione in carica al momento della fusione avrà come preciso dovere il prevedere che nello statuto del nuovo Comune sia prevista l'istituzione del " Municipio di Bollate".

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 50 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano salvo diverso esplicito riferimento oltre che agli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bollate:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
- c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Bollate o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 51 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte della giunta comunale dei criteri e delle modalità a cui il Comune deve attenersi.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o ad altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione. Le associazioni che beneficiano delle forme di sostegno sono tenute a presentare all'Amministrazione il loro rendiconto finanziario annuale.

Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentarne l'organismo interessato.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme previste dalle leggi l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 52 - INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini, in forma singola o associata, a norma di regolamento, possono rivolgere al Sindaco istanza per richiedere o sollecitare l'adozione di atti o provvedimenti, petizioni per chiedere ragione di determinati

comportamenti dell'Amministrazione Comunale; proposte per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. All'esame delle istanze provvedono, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, gli organi elettivi del Comune.

3. Le petizioni che devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini elettori saranno sottoposte agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dal ricevimento.

ART 53 - PROPOSTE IN MATERIA DI COMPETENZA CONSILIARE

1. L'iniziativa dei cittadini per la formazione degli atti amministrativi, si esercita mediante proposta sottoscritta da almeno 400 cittadini residenti ed elettori, la cui identità deve essere accertata e le cui firme devono essere raccolte nei tre mesi precedenti il deposito della proposta presso il protocollo dell' Ente.

2. L'iniziativa popolare dei cittadini di cui al comma precedente può riguardare esclusivamente le seguenti materie:

- atti di competenza consiliare, con l'esclusione delle materie relative all'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

- modifiche allo Statuto o ai Regolamenti di competenza consiliare;

- istituzione di Commissioni Consiliari di controllo e garanzia.

3. La proposta di cui sopra viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dalle Conferenze dei Capigruppo, comunque non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione e ivi illustrata dal rappresentante promotore.

4. Il Consiglio Comunale, dal momento della presentazione della proposta, non potrà deliberare su questioni aventi lo stesso oggetto della medesima, senza aver prima discusso e deliberato sulla proposta presentata.

5. Il Regolamento determina le modalità di presentazione delle proposte, quelle di sottoscrizione e di accertamento della identità personale dei firmatari, nonché il ruolo del comitato promotore.

ART. 54- CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Comune, per l'adozione di atti di grande rilevanza collettiva, può consultare la popolazione residente, o parti di essa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici o telematici.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, su proposta:

a) della Giunta Comunale

b) di n. 15 Componenti il Consiglio Comunale

ART. 55 - REFERENDUM CONSULTIVI

1. E' ammessa l'indizione di referendum consultivi su materie di competenza del Consiglio Comunale e di esclusiva competenza locale o su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

2. Il referendum consultivo è indetto su iniziativa della Giunta, sentito il Consiglio Comunale che si deve esprimere con la maggioranza dei due terzi dei componenti , o su richiesta di almeno il 3% degli iscritti nelle liste

elettorali, la cui identità verrà accertata nei modi previsti dal regolamento.

E' altresì consentita l'indizione di referendum consultivo da parte del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per non più di una volta nella legislatura.

3. Il referendum di consultazione riguardante la partecipazione del Comune ad una Unione di Comuni, di cui all'art. 62 comma 3, viene indetto dalla Giunta Comunale, che informa il Consiglio Comunale all'atto della presentazione della delibera di approvazione dell'atto costitutivo dell'Unione.

4. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie consultive, è consentito esclusivamente agli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Il Consiglio Comunale valuta la possibilità di sospendere, in pendenza del procedimento referendario, l'esecuzione di un atto amministrativo correlato. Tale facoltà viene esercitata dopo il termine per la raccolta delle firme.

6. Il termine per la raccolta delle firme è di 45 giorni dalla data del provvedimento che dichiara l'ammissibilità del quesito di referendum da parte di una commissione tecnica definita nel regolamento a cui seguirà la presa d'atto del Consiglio Comunale. Dichiarata l'ammissibilità il Sindaco provvederà successivamente all'indizione del referendum.

Si applicano per l'autenticazione delle firme le disposizioni contenute nell'art. 4 della L. n. 120/1999.

7. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'esito esamina la materia sulla quale si sono espressi i cittadini e assume i propri provvedimenti. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con una deliberazione contenente ampia motivazione, dandone adeguata pubblicità. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in una successiva seduta, da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 e la deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. La consultazione referendaria si svolge una volta sola all'anno, nei periodi indicati dal regolamento, e fino ad un massimo di cinque proposte di referendum consultivo sulla base dell'ordine di presentazione delle proposte di referendum al protocollo dell'Ente.

ART. 56 - REFERENDUM ABROGATIVI

1. E' ammessa l'indizione di referendum abrogativi su materie di competenza del Consiglio Comunale e di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno il 6% degli iscritti nelle liste elettorali la cui identità verrà accertata nei modi previsti dal regolamento.

3. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie abrogative è consentito esclusivamente agli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il termine per la raccolta delle firme è di 45 giorni dalla data del provvedimento che dichiara l'ammissibilità del quesito di referendum abrogativo da parte di una commissione tecnica definita nel regolamento a cui seguirà la presa d'atto del Consiglio Comunale. Dichiarata l'ammissibilità, il Sindaco provvederà successivamente all'indizione del referendum.

Si applicano per l'autenticazione delle firme le disposizioni contenute nell'art. 4 della L. n. 120/1999.

5. La proposta di abrogazione si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. In caso di approvazione della proposta di abrogazione, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dall'esito, dichiara l'avvenuta abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo la suddetta dichiarazione.

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Consiglio Comunale ne dà comunicazione nella prima seduta utile e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione del medesimo provvedimento prima che siano trascorsi cinque anni. Se prima della data di svolgimento del referendum, il provvedimento cui il referendum si riferisce viene annullato o revocato, il Consiglio Comunale dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

7. La consultazione referendaria si svolge una volta sola all'anno, nei periodi indicati dal regolamento, ed in concomitanza con lo svolgimento di eventuali referendum consultivi.

E' ammesso un solo referendum abrogativo all'anno, sulla base dell'ordine di presentazione delle proposte di referendum al protocollo dell'Ente.

ART. 57 - MATERIE ESCLUSE DALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. Elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, deliberazioni su questioni concernenti persone.
2. Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, bilanci, finanza e contabilità, tributi e tariffe comunali.
3. Atti e provvedimenti a tutela di minoranze etniche, religiose e sociali.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 58 - FORME E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, quale organo eletto, promuove le istanze provenienti dai cittadini secondo procedure, forme e obiettivi tesi a sostenere la cittadinanza attiva attraverso il "Regolamento per l'indizione dei referendum e forme di partecipazione".

Il regolamento specifico garantisce trasparenza all'azione amministrativa, informazione, accessibilità e forme di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni, attraverso istituti consultivi, abrogativi, confermativi e propositivi.

ART. 59 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e garantisce l'accesso civico, la pubblicità e la diffusione di informazioni previsti dal d.lgs n. 33/2013, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Per consentire alla cittadinanza il pieno esercizio dei propri diritti e la massima facilità d'accesso, il Comune organizza un ufficio con compiti di informazione sulle procedure, sui servizi comunali, sugli atti da assumere e su quelli già assunti, sull'organizzazione nonché sulle attività dei propri organi.

3. I cittadini, possono accedere agli atti e ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed ottenerne copia, secondo le modalità previste dalla Legge e dal regolamento. Il diritto di accesso si intende esteso anche agli atti delle Aziende Speciali, delle Società e degli altri Enti che dipendono dal Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento sull'Accesso.

4. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione, la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

5. L'amministrazione comunale garantisce spazi nelle proprie strutture territoriali con postazioni dedicate e supporto tecnico per favorire e sostenere i cittadini, attraverso l'uso di strumentazione informatica, nella informazione e consultazione degli atti pubblici.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 60 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis del TUEL n. 267/2001.

ART. 61- ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.